



# PRESERVE

Preventing Racism and Discrimination -  
Enabling the Effective Implementation of the  
EU Anti-Racist Legal Framework

PROJECT 101049763 - CERV-2021-EQUAL

## Le disposizioni della Direttiva sui diritti delle vittime

### Parte I - Curriculum per Professionisti legali *Modulo 3*

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the Directorate-General for Justice and Consumers of the European Commission. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.



Co-funded by the  
European Union



# Contenuti del modulo



Principali aspetti e termini della Direttiva 2012/29/UE



L' applicazione della Direttiva 2012/29/UE in tutta l'UE  
(armonizzazione e recente giurisprudenza nazionale)



Caso di studio: in assenza di armonizzazione/direttiva sui  
diritti delle vittime



# I Bisogni delle vittime

## I diritti delle vittime nell'UE

Ogni anno, circa il 15% degli europei o 75 milioni di persone nell'Unione europea sono vittime di reati. Sempre più persone viaggiano, vivono o studiano all'estero in un altro paese dell'UE e possono diventare potenziali vittime di reato.

### Soddisfare i bisogni delle vittime:

- ⚖️ Rispetto e riconoscimento
- ⚖️ Protezione
- ⚖️ Supporto
- ⚖️ Accesso alla giustizia
- ⚖️ Risarcimento e ripristino




## La Direttiva sui diritti delle vittime 2019/29/UE




La direttiva sui diritti delle vittime stabilisce norme minime sui diritti, l'assistenza e la protezione delle vittime di reato e garantisce che le persone vittime di reato siano riconosciute e trattate con rispetto.




## Direttiva sui diritti delle vittime - Risultati



Garantire diritti minimi a tutte le vittime di tutti i crimini



Riconoscere i bisogni speciali delle vittime vulnerabili



Garantire obblighi chiari, concreti e applicabili



# Direttiva sui diritti delle vittime - Ambito di applicazione

- ⚖ Informazione
- ⚖ Interpretazione e traduzione
- ⚖ Supporto
- ⚖ Protezione
- ⚖ Partecipazione a procedimenti penali
- ⚖ Formazione dei praticanti
- ⚖ Coordinamento



# Introduzione

- ☐ L'Unione Europea ha l'obiettivo di mantenere e sviluppare **uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia**.
- ☐ Il Consiglio ha adottato la decisione quadro 2001/220/GAI del 15 marzo 2001 sulla posizione delle vittime nei procedimenti penali.
- ☐ Nell'ambito del programma di Stoccolma, adottato dal Consiglio europeo nel 2009, la Commissione e gli Stati membri sono stati invitati a esaminare come migliorare la legislazione e le misure di sostegno pratico per la protezione delle vittime.
- ☐ Nel 2011 il Consiglio ha affermato che occorre agire a livello dell'Unione per rafforzare i diritti, il sostegno e la protezione delle vittime di reato. [Risoluzione 2011 su una tabella di marcia per rafforzare i diritti e la protezione delle vittime, in particolare nei procedimenti penali ('**la tabella di marcia di Budapest**')].
- ☐ **Base giuridica:** l'articolo 82, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'istituzione di norme minime applicabili negli Stati membri per facilitare il riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie e la cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale dimensione transfrontaliera, in particolare per quanto riguarda i diritti delle vittime di reato.



## **Articolo 82, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE)**

1. La cooperazione giudiziaria in materia penale nell'Unione si basa sul principio del reciproco riconoscimento delle sentenze e delle decisioni giudiziarie e comprende il ravvicinamento delle legislazioni [...]
2. Nella misura necessaria per facilitare il riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie e la cooperazione giudiziaria e di polizia nelle materie penali aventi dimensione transfrontaliera, il Parlamento europeo e il Consiglio possono, mediante direttive adottate secondo la procedura legislativa ordinaria, stabilire regole minime. Tali norme tengono conto delle differenze tra le tradizioni giuridiche e gli ordinamenti degli Stati membri.

Tali regole riguarderanno:

[...]

(c) I diritti di vittime di crimine; [...]

L'adozione delle norme minime di cui al presente paragrafo non impedisce agli Stati membri di mantenere o introdurre un livello più elevato di tutela delle persone.





## Direttiva sui diritti delle vittime – Articolo 1

### Articolo 1 - Obiettivi

- ☞ Garantire che le vittime di reati ricevano informazioni, sostegno e protezione adeguati e possano partecipare ai procedimenti penali.
- ☞ Garantire che le vittime siano riconosciute.
- ☞ Garantire che le vittime siano trattate in modo rispettoso, sensibile, personalizzato, professionale e non discriminatorio, in tutti i contatti con servizi di assistenza alle vittime o di giustizia riparativa o con un'autorità competente operante nell'ambito di un procedimento penale indipendentemente dalla nazionalità o dallo status legale.
- ☞ Assicurare che l'interesse superiore del minore costituisca una considerazione preminente e venga valutato su base individuale. Si privilegia un approccio rispettoso delle esigenze del minore, che ne tenga in considerazione età, maturità, opinioni, necessità e preoccupazioni. Il minore e il titolare della potestà genitoriale o altro eventuale rappresentante legale sono informati in merito a eventuali misure o diritti specificamente vertenti sui minori.



## Direttiva sui diritti delle vittime – Articolo 2

### Articolo 2 - Definizioni

- Si intende per **“vittima”**
  - ⚖ una persona fisica che ha subito un danno, anche fisico, mentale o emotivo, o perdite economiche che sono stati causati direttamente da un reato;
  - ⚖ un familiare di una persona la cui morte è stata causata direttamente da un reato e che ha subito un danno in conseguenza della morte di tale persona;
- Sono considerati **“familiari”**
  - ⚖ il coniuge, la persona che convive con la vittima in una relazione intima, nello stesso nucleo familiare e in modo stabile e continuo, i parenti in linea diretta, i fratelli e le sorelle, e le persone a carico della vittima;
- E' definito **“minore”**
  - ⚖ qualsiasi persona di età inferiore a 18 anni;
- Si considera **“giustizia riparativa”**
  - ⚖ qualsiasi processo mediante il quale la vittima e l'autore del reato sono abilitati, se vi acconsentono liberamente, a partecipare attivamente alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato attraverso l'aiuto di un terzo imparziale.



## **Direttiva sui diritti delle vittime – Articoli 3-7**

### **Articolo 3 - Diritto di comprendere e di essere compresi**

- ⚖ Gli Stati membri adottano le misure adeguate per assistere la vittima, fin dal primo contatto e in ogni ulteriore necessaria interazione con un'autorità competente nell'ambito di un procedimento penale, incluso quando riceve informazioni da questa, a comprendere e a essere compresa. [art. 3 (1)]
- ⚖ Gli Stati membri provvedono a che le comunicazioni fornite alla vittima siano offerte oralmente o per iscritto in un linguaggio semplice e accessibile. [art. 3 (2)]
- ⚖ Gli Stati membri consentono alla vittima di essere accompagnata da una persona di sua scelta nel primo contatto con un'autorità competente, laddove, in conseguenza degli effetti del reato, la vittima necessita di assistenza per comprendere o essere compresa

Le garanzie di comunicazione si applicano ai seguenti diritti delle vittime:

**Articolo 4 –** Diritto di ottenere informazioni fin dal primo contatto con un'autorità competente

**Articolo 5 -** Diritto di ottenere un avviso di ricevimento scritto della denuncia formale anche tradotta e a presentare la denuncia in una lingua comprensibile

**Articolo 6 -** Diritto di ottenere informazioni sul proprio caso

**Articolo 7 -** Diritto all'interpretazione e alla traduzione



## **Direttiva sui diritti delle vittime – Articolo 4**

### **Articolo 4 - Diritto di ricevere informazioni fin dal primo contatto con un'autorità competente**

Tutte le vittime di reato hanno diritto di ricevere fin dal primo contatto con l'autorità competente, senza inutili ritardi, le seguenti informazioni:

- a) il tipo di assistenza che possono ottenere e da chi → Collegamento con l'art. 8 - Accesso ai servizi di assistenza alle vittime
- b) le procedure per la presentazione di una denuncia relativa ad un reato e il loro ruolo in tali procedure → in linea con il Considerando 20
- c) come e a quali condizioni è possibile ottenere protezione, comprese le misure di protezione → Collegamento con l'Ordine di Protezione Europeo e riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile.
- d) come e a quali condizioni è possibile avere accesso all'assistenza di un legale, al patrocinio a spese dello Stato e a qualsiasi altra forma di assistenza;
- e) come e a quali condizioni è possibile l'accesso a un risarcimento;
- f) come e a quali condizioni ha diritto all'interpretazione e alla traduzione;
- g) misure, le procedure o i meccanismi speciali a cui può ricorrere per tutelare i propri interessi nello Stato membro in cui ha luogo il primo contatto con l'autorità competente;
- h) procedure disponibili per denunciare casi di mancato rispetto dei propri diritti da parte dell'autorità competente operante nell'ambito di un procedimento penale;
- j) servizi di giustizia riparativa disponibili;
- k) Possibilità di ricevere il rimborso delle spese della loro partecipazione al procedimento penale.



## Ulteriori diritti di informazione e sostegno alle vittime

- ⚖ Presentare denuncia beneficiando se necessario di **assistenza linguistica** e riceverne riscontro scritto [art. 5]
- ⚖ Ricevere informazioni sullo **stato di avanzamento** della causa [art. 6] → Collegamento all'articolo 11 - Diritti in caso di decisione di non procedere
- ⚖ Diritto all'**interpretazione e alla traduzione** [art. 7]:
  - Per le vittime con un ruolo formale nei procedimenti
  - Su richiesta della vittima e previa decisione dell'autorità

L'accesso al servizio di traduzione è **gratuito** e per un'ampia gamma di azioni procedurali: durante le audizioni o gli interrogatori della vittima nel corso del procedimento penale dinanzi alle autorità inquirenti e giudiziarie, inclusi gli interrogatori di polizia, così come per la sua partecipazione attiva alle udienze, comprese le necessarie udienze preliminari. [Considerando 34]

- ⚖ Diritto di accesso ai servizi di assistenza alle vittime [art. 8] → Collegamento all'articolo 9 - Sostegno da parte dei servizi di assistenza alle vittime. “Gli Stati membri assicurano che l'accesso a qualsiasi servizio di assistenza alle vittime non sia subordinato alla presentazione da parte della vittima di formale denuncia relativa a un reato all'autorità competente” [art. 8 (5)]



## Partecipazione delle vittime ai procedimenti penali

- ⚖ **Diritto di essere sentiti** [art. 10] → Collegamento all'articolo 25, **formazione** per professionisti, giudici e pubblici ministeri che si occupano dell'interrogatorio delle vittime
- ⚖ Diritto di chiedere il riesame di una decisione di non esercitare l'azione penale. [art. 11 (5)]
- ⚖ Protezione dalla **vittimizzazione** secondaria e ripetuta, dall'**intimidazione** e dalle **ritorsioni**, applicabili in caso di ricorso a eventuali servizi di giustizia riparativa. [art. 12].
- ⚖ Diritto al **patrocinio a spese dello Stato** [art. 13].
- ⚖ Diritto al **rimborso delle spese** [art. 14]
- ⚖ Diritto alla **restituzione dei beni** [art. 15]
- ⚖ Diritto di ottenere una decisione in merito al **risarcimento da parte dell'autore del reato** nell'ambito del procedimento penale [art. 16]



## Causa C-38/18 Procedura penale contro Massimo Gambino e Shpetim Hyka

### Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Bari

In questo caso, la **composizione del collegio giudicante è stata modificata durante il processo** e la vittima è stata invitata a **testimoniare nuovamente**.

### Art. 16 (Diritto di ottenere una decisione in merito al risarcimento da parte dell'autore del reato nell'ambito del procedimento penale)

La **Corte di Giustizia Europea** ha stabilito che un nuovo esame della vittima in caso di modifica della composizione del collegio giudicante davanti al quale aveva originariamente testimoniato non significa, di per sé, che non possa essere adottata una decisione sul risarcimento per tale vittima entro un tempo ragionevole. (§ 48)



### Articolo 17 - Diritti delle vittime residenti in un altro Stato membro

Gli Stati membri provvedono affinché :

- ⚖ le proprie autorità competenti siano in grado di raccogliere la deposizione della vittima immediatamente dopo l'avvenuta denuncia;
- ⚖ le proprie autorità competenti facciano ricorso alle disposizioni relative alla videoconferenza e alla teleconferenza di cui alla convenzione del 29 maggio 2000 relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea per l'audizione delle vittime che risiedono all'estero;
- ⚖ la vittima di un reato perpetrato in uno Stato diverso possa sporgere denuncia nel proprio Stato di residenza:
  - a) qualora non sia stata in grado di farlo nello Stato in cui è stato commesso il reato (ad esempio a causa di vincoli amministrativi, legali o personali)
  - b) qualora abbia scelto di non farlo nello Stato in cui è stato commesso il reato (in caso di reati gravi)
- ⚖ le proprie autorità competenti trasmettano senza indugio la denuncia dallo Stato di residenza allo Stato in cui è avvenuto il reato (a meno che le competenti autorità dello Stato di residenza non abbiano già esercitato la competenza nazionale a procedere).





## Direttiva sui diritti delle vittime – Articoli 18-19

### Protezione delle vittime

#### **Diritto alla protezione [art. 18]**

Fatti salvi i diritti della difesa, gli Stati membri assicurano che sussistano misure per proteggere la vittima e i suoi familiari da vittimizzazione secondaria e ripetuta, intimidazione e ritorsioni, compreso il rischio di danni emotivi o psicologici, e per salvaguardare la dignità della vittima durante gli interrogatori o le testimonianze. Se necessario, tali misure includono anche procedure istituite ai sensi del diritto nazionale ai fini della protezione fisica della vittima e dei suoi familiari.

#### **Diritto all'assenza di contatti fra la vittima e l'autore del reato [art. 19]**

1. Gli Stati membri instaurano le condizioni necessarie affinché si evitino contatti fra la vittima e i suoi familiari, se necessario, e l'autore del reato nei locali in cui si svolge il procedimento penale, a meno che non lo imponga il procedimento penale.
2. Gli Stati membri provvedono a munire i nuovi locali giudiziari di zone di attesa riservate alle vittime.



## **Causa C-38/18 Procedura penale contro Massimo Gambino e Shpetim Hyka**


### **Articolo 18 (Diritto alla protezione)**

Nella sua sentenza, la Corte di Giustizia Europea ha ritenuto che:

“dal tenore letterale dell’articolo” 18 della direttiva 2012/29 “non risulta che il legislatore dell’Unione abbia previsto, tra le misure destinate a tutelare la vittima di un reato, la limitazione a una sola audizione di quest’ultima nel corso del procedimento giudiziario” (§ 51).

“Di conseguenza, occorre rilevare che l’articolo 18 della direttiva 2012/29 non osta, in linea di principio, a che, in caso di mutamento nella composizione del collegio giudicante, la vittima di un reato sia nuovamente sentita da tale collegio su richiesta di una delle parti processuali” (§ 54).

“Tuttavia,[...] dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo risulta che, per stabilire se sia possibile utilizzare come prova il verbale della testimonianza di una vittima, gli Stati membri devono esaminare se l’audizione della medesima possa essere determinante ai fini del giudizio sull’imputato e accertarsi, con garanzie procedurali sufficienti, che la produzione delle prove nel contesto del procedimento penale non pregiudichi l’equità di tale procedimento, ai sensi dell’articolo 47, secondo comma, della Carta, né i diritti della difesa, ai sensi dell’articolo 48, paragrafo 2, della stessa.” (§ 55)  
“Spetta pertanto al giudice del rinvio esaminare se, nel procedimento principale, condizioni particolari come quelle menzionate al punto precedente possano condurre a non sentire nuovamente la vittima del reato di cui trattasi” (§ 56).



## **Direttiva sui diritti delle vittime – Articoli 20-21**

### **⚖️ Diritto di protezione durante la fase investigativa [art. 20]**

Fatti salvi i diritti della difesa e conformemente alle norme sulla discrezionalità giudiziaria, gli Stati membri provvedono affinché durante le indagini penali:

- a) le audizioni delle vittime sono condotte senza ingiustificato ritardo dopo che la denuncia di un reato è stata presentata all'autorità competente
- b) il numero di audizioni delle vittime è ridotto al minimo e le audizioni sono effettuate solo ove strettamente necessario ai fini dell'indagine penale
- c) le vittime possono essere accompagnate dal loro rappresentante legale e da una persona di loro scelta, salvo motivata decisione contraria
- d) le visite mediche sono ridotte al minimo e sono effettuate solo ove strettamente necessario ai fini del procedimento penale.

### **⚖️ Diritto alla tutela della privacy [art. 21]**

Possono essere adottate misure per proteggere la privacy, comprese le caratteristiche personali della vittima e le immagini delle vittime e dei loro familiari.

Nel caso di una vittima minorenni, dovrebbero essere prese tutte le misure legali per impedire la diffusione pubblica di qualsiasi informazione che possa portare all'identificazione del minore.

Al fine di proteggere la vita privata, l'integrità personale e i dati personali delle vittime, gli Stati membri, nel rispetto della libertà di espressione e di informazione e della libertà e del pluralismo dei media, incoraggiano i media ad adottare misure di autoregolamentazione. → comportamento etico nei confronti delle vittime



## Direttiva sui diritti delle vittime – Articolo 22

### Articolo 22 - Valutazione individuale delle vittime per individuarne le specifiche esigenze di protezione

Gli stati membri provvedono affinché

- ☞ venga effettuata una valutazione tempestiva e individuale, per identificare le specifiche esigenze di protezione della vittima
- ☞ si stabilisca se e in che misura la vittima debba beneficiare di misure speciali (previste agli articoli 23 e 24), a causa della sua particolare vulnerabilità alla vittimizzazione secondaria e ripetuta, all'intimidazione e alla ritorsione e a causa: a) delle caratteristiche personali della vittima b) il tipo o la natura del reato c) le circostanze del reato.
- ☞ particolare attenzione venga dedicata alla valutazione delle vittime di → terrorismo → criminalità organizzata → tratta di esseri umani → violenza di genere → violenza in una relazione stretta → violenza sessuale → sfruttamento o reati di odio → e alle vittime con disabilità

Si presume che i **minori vittime** abbiano esigenze di protezione specifiche a causa della loro vulnerabilità alla vittimizzazione secondaria e ripetuta, all'intimidazione e alla ritorsione.

Le valutazioni individuali sono effettuate con lo stretto coinvolgimento della vittima e tengono conto dei suoi desideri, anche quando non desiderano beneficiare di misure speciali. Se gli elementi che costituiscono la base della valutazione individuale sono cambiati in modo significativo, gli Stati membri provvedono affinché essa sia aggiornata durante tutto il procedimento penale.



## Causa C-38/18 Procedimento penale contro Massimo Gambino e Shpetim Hyka

### Articolo 22 (Valutazione individuale delle vittime per individuarne le specifiche esigenze di protezione)

“È necessario aggiungere che, nel caso in cui venga disposta un’audizione della vittima da parte del collegio giudicante nella sua nuova composizione, le autorità nazionali competenti devono procedere, conformemente all’articolo 22 della direttiva 2012/29, a una valutazione individuale di tale vittima per individuare le sue specifiche esigenze di protezione e, se del caso, farla beneficiare delle misure di protezione previste dagli articoli 23 e 24 di tale direttiva” (§ 57).

“È compito del giudice del rinvio verificare che la vittima di cui trattasi nel procedimento principale non presenti esigenze specifiche in materia di protezione nel contesto del procedimento penale” (§ 58).



## Direttiva sui diritti delle vittime – Articolo 23

### Articolo 23 – Diritto alla protezione delle vittime con specifiche esigenze di protezione nel corso del procedimento penale

A. Durante le indagini penali devono essere disponibili le seguenti misure:

- ☐ i colloqui con la vittima si svolgono in locali progettati o adattati a tale scopo;
- ☐ I colloqui con la vittima sono svolti da o tramite professionisti formati a tal fine;
- ☐ Tutte le audizioni con la vittima sono condotti dalle stesse persone a meno che ciò sia contrario alla buona amministrazione della giustizia;
- ☐ tutte le audizioni delle vittime di violenza sessuale, di violenza di genere o di violenza nelle relazioni strette, salvo il caso in cui siano svolte da un pubblico ministero o da un giudice, sono svolte da una persona dello stesso sesso della vittima, qualora la vittima lo desideri, a condizione che non risulti pregiudicato lo svolgimento del procedimento penale

B. Durante il procedimento giudiziario sono disponibili le seguenti misure:

- ☐ misure per evitare il contatto visivo tra la vittima e l'autore del reato, anche durante la deposizione, con mezzi adeguati, compreso l'uso della tecnologia della comunicazione;
- ☐ misure per garantire che la vittima possa essere ascoltata in aula senza essere presente, in particolare mediante l'uso di adeguate tecnologie di comunicazione;
- ☐ misure per evitare inutili interrogatori riguardanti la vita privata della vittima non attinente al reato;
- ☐ misure che consentono lo svolgimento di un'udienza a porte chiuse.



## Direttiva sui diritti delle vittime – Articolo 24

### Articolo 24 - Diritto alla protezione dei minori vittime durante il procedimento penale

1. Se la vittima è un minore, oltre alle misure previste dall'articolo 23, gli Stati membri provvedono affinché:
  - a) nelle indagini penali, tutte le audizioni del minore vittima possono essere registrate audiovisivamente e tali audizioni registrate possono essere utilizzate come prova nei procedimenti penali;
  - b) nelle indagini e nei procedimenti penali, conformemente al ruolo delle vittime nel pertinente sistema di giustizia penale, le autorità competenti nominino un rappresentante speciale per i minori vittime laddove, secondo la legislazione nazionale, i titolari della responsabilità genitoriale non possono rappresentare il minore vittima a seguito di un conflitto di interessi tra loro e il minore vittima, o qualora il minore vittima sia non accompagnato o sia separato dalla famiglia;
  - c) qualora il minore vittima abbia diritto a un avvocato, goda del diritto alla consulenza e rappresentanza legale, in nome proprio, nell'ambito di procedimenti in cui sussiste, o potrebbe sussistere, un conflitto di interessi tra il minore vittima di reato e i titolari della potestà genitoriale.

Le norme procedurali per le registrazioni audiovisive di cui al primo comma, lettera a), e il loro utilizzo sono determinate dal diritto nazionale.

2. Qualora l'età di una vittima sia incerta e vi siano motivi per ritenere che la vittima sia un minore, si presume che la vittima sia un minore.



## **Problemi di accesso per le vittime di reato al supporto professionisti qualificati**

- ☐ Mancanza di traduttori e interpreti professionisti (articolo 5).
- ☐ Difficoltà pratiche di accesso ai servizi di interpretazione e traduzione (articolo 7) per le vittime che risiedono in un altro Stato membro (articolo 17)
- ☐ Impatto delle questioni economiche sull'accesso a servizi di sostegno adeguati (articolo 8) e sul diritto all'assistenza legale (articolo 13).
- ☐ Necessità di formazione degli operatori che lavorano con le vittime di reato per l'attuazione degli articoli 6 (ricezione di informazioni su un caso), 10 (diritto di essere ascoltato) e 22 (valutazione individuale) e l'identificazione e la protezione delle vittime con particolari esigenze.





## Principali sfide nella protezione delle vittime nell'UE



- ☐ Nel caso di **vittime di violenza domestica**; la fornitura di un'assistenza efficace è limitata da molti ostacoli pratici e giuridici. La **situazione pandemica** ha rappresentato un fattore di peggioramento per le vittime con bisogni speciali.
- ☐ Il **Terrorismo** rimane una delle principali preoccupazioni in molti Stati dell'UE.
- ☐ Le persone **migranti e richiedenti asilo** risultano vulnerabili alla criminalità e incontrano ostacoli pratici e giuridici nell'accesso alla giustizia e ai servizi di sostegno, trovandosi spesso in una situazione di vulnerabilità. Parallelamente, c'è un aumento dei crimini d'odio e xenofobia.
- ☐ La **Guerra di aggressione russa contro l'Ucraina** ha distrutto la vita delle persone, lasciando dietro di sé morte e vittime. La legislazione dell'UE sui diritti delle vittime garantirà il soddisfacimento delle esigenze specifiche delle vittime in fuga dalla guerra, come il diritto all'assistenza, al sostegno e alla protezione.

## La Direttiva copre le persone giuridiche?

- ☞ Il concetto di vittima ai fini della decisione quadro 2001/220/GAI del Consiglio **non comprende le persone giuridiche** che hanno subito un danno diretto a causa di violazioni del diritto penale in uno Stato membro (C-467/05, Dell'Orto, C- 205/09, Eredics).
- ☞ In relazione alla Direttiva, la CGUE ha stabilito che essa **non si applica** alle persone giuridiche o allo Stato, anche se la legge nazionale conferisce loro la qualità di parte lesa in un procedimento penale. (C-603/19 Procedimento penale contro TG e UF § 46).
- ☞ Tuttavia, **gli Stati membri possono scegliere di applicare le norme stabilite nella direttiva alle persone giuridiche.**



## La giustizia riparativa è obbligatoria?

- ☞ La CGUE, interpretando l'articolo 10 della decisione quadro 2001/220/GAI del Consiglio sulla mediazione, ha confermato che gli Stati membri **non sono obbligati** a ricorrere alla mediazione/giustizia riparativa per tutti i reati (sentenze della CGUE nelle cause C-205/09 Eredics e nelle cause riunite C 483 /09 e C 1/10 Gueye/Sanchez).



## Altri atti di diritto dell'Unione

### Altri atti dell'UE nel campo dei diritti delle vittime

- ☞ Direttiva sulla compensazione; Direttiva 2004/80/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al risarcimento delle vittime di reato.
- ☞ Regolamento (UE) 606/2013 relativo al reciproco riconoscimento delle misure di protezione in materia civile.
- ☞ Direttiva 2011/99/UE sull'ordine di protezione europeo.

### Altri atti del diritto dell'UE per le vittime di particolari tipologie di reato

- ☞ Vittime del terrorismo; Direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, sulla lotta al terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio
- ☞ Vittime della tratta di esseri umani; Direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta degli esseri umani e la protezione delle vittime e che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI del Consiglio
- ☞ Minori vittime di sfruttamento sessuale; Direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio
- ☞ Vittime di frodi nei pagamenti diversi dai contanti; Direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro la frode e la contraffazione di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio, PE/89/2018/REV/ 3



### Strategia dell'UE sui diritti delle vittime (2020-2025)


Nel 2020 la Commissione ha pubblicato per la prima volta la strategia dell'UE sui diritti delle vittime (2020-2025); L'obiettivo principale della strategia è garantire che tutte le vittime di tutti i reati, indipendentemente da dove si trovino nell'UE o in quali circostanze si verifichi il reato, possano far valere pienamente i propri diritti.

Le priorità principali includono: (i) una comunicazione efficace con le vittime e un ambiente sicuro in cui le vittime possano denunciare il reato; (ii) migliorare il sostegno e la protezione delle vittime più vulnerabili; (iii) facilitare l'accesso delle vittime al risarcimento. Le priorità chiave volte a lavorare insieme sui diritti delle vittime sono: (i) rafforzare la cooperazione e il coordinamento tra tutti i soggetti interessati; e (ii) rafforzare la dimensione internazionale dei diritti delle vittime.

**Altre strategie dell'UE correlate:** Strategia per la parità di genere 2020-2025; Strategia sui diritti del minore; Strategia sulla formazione giudiziaria europea; Strategia per la parità LGBTI+; Piano d'azione contro il razzismo dell'UE 2020-2025; Quadro aggiornato dell'UE per l'uguaglianza, l'inclusione e la partecipazione dei rom ; Strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030; Strategia dell'Unione della sicurezza; L'approccio strategico verso l'eradicazione della tratta di esseri umani; La strategia per una lotta più efficace contro gli abusi sessuali sui minori.

**Nuova iniziativa legislativa dell'UE:** L'8 marzo 2022 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva sulla lotta alla violenza nei confronti delle donne e alla violenza domestica; Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, COM/2022/105 finale





**SEGUICI SU**



**preserve-eu-project**

